PROGETTO PNRR 1.7.2 "DIGITALE FACILE IN EMILIA ROMAGNA"

MODELLO SCHEMA DI CONVENZIONE

PER ATTIVITÀ DI CO-PROGETTAZIONE
RELATIVA ALL'AVVIO E ALLA GESTIONE DI N. _____ PUNTI DI FACILITAZIONE DIGITALE,
AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D.LGS. 117/2017, DEL D.M. 72/2021 E DELLA L.R. 3/2023

L'anno	_ il giorno	nel	mese di _		, in _				
Tra									
Partecipaz Emilia (Pia	zione, Dott azza Pramp	.ssa Levi olini n. 1	Nicoletta, - 42121 Re	domicilia ggio Emili	lla Dirigente ta per l'occa a) azione proced	sione p	resso la sec		
е									
domiciliat Cap	o/a per l'o	ccasione; P.Iva _	presso la	sede lega	appresentant le di , C.F		(Via	 n	
	iero <u> </u>			nte attua	tore" o "ETS	")			

Visti

- l'Avviso pubblicato dalla Regione Emilia-Romagna ed approvato con D.G.R. n. 857/2023;
- il Regolamento 241/2021/UE e la disciplina interna di recepimento, la prassi ed i chiarimenti resi dalle competenti Amministrazioni Centrali;
- l'art. 118, comma 4 della Costituzione;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, "Codice del Terzo Settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della Legge 6 giugno 2016, n. 106";
- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2021;
- la Legge Regionale 13 aprile 2023, n. 3, "Norme per la promozione ed il sostegno del Terzo Settore, dell'amministrazione condivisa e della cittadinanza attiva".

Premesso che

- la Regione Emilia-Romagna (in avanti anche solo "Regione") ha pubblicato un Avviso nell'ambito di una procedura "a sportello" per l'attivazione di Punti di Facilitazione Digitale, secondo quanto meglio ivi precisato;
- nel richiamato Avviso regionale erano previste varie forme di premialità per gli Enti territoriali, fra le quali quella derivante dalla partecipazione aggregata e quella dell'attivazione di partenariati con Enti di Terzo Settore (in avanti solo "ETS"), ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 117/2017, recante il Codice del Terzo Settore (in avanti solo "CTS"):
- questa Amministrazione ha partecipato alla procedura regionale "a sportello" risultando ammessa a finanziamento.

Rilevato che

• questa Amministrazione avviava una procedura per l'individuazione di ETS con i quali co-progettare gli interventi ammessi a finanziamento regionale;

• è pertanto necessario realizzare le attività previste nell'ambito del PROGETTO "DIGITALE FACILE IN EMILIA-ROMAGNA" IN ATTUAZIONE DELLA MISURA PNRR 1.7.2 "CENTRI DI FACILITAZIONE DIGITALE" (di seguito denominato "Progetto Digitale facile in ER").

n :			
Ric	·hı:	am	atı

•	il Provvedimento Dirigenziale R.U.A.D. n del di approvazione dell'Avviso Pubblico e dei relativi Allegati per l'avvio della Procedura di Co-progettazione, ex art. 55 del D.Lgs. 117/2017;
•	il Provvedimento Dirigenziale R.U.A.D. n del di nomina della Commissione di valutazione delle Proposte Progettuali presentate dagli ETS interessati a partecipare alla procedura;
•	il Provvedimento Dirigenziale R.U.A.D. n del di approvazione della graduatoria definitiva dalla quale si evince che la proposta formulata da è stata ritenuta la più rispondente alle finalità indicate nel citato Avviso pubblico;

Considerato che la verifica del possesso dei requisiti dell'Ente selezionato e attuatore degli interventi, auto dichiarati nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica, ha dato esito positivo e pertanto può procedersi con la sottoscrizione della convenzione mediante la quale regolare i reciproci rapporti fra le Parti;

Tanto premesso

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse e definizioni

Le su esposte Premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Ai fini della presente Convenzione si intende per:

- a) Amministrazione Procedente (AP): il Comune di Reggio Emilia, quale Ente pubblico titolare della procedura ad evidenza pubblica di co-progettazione, nel rispetto dei principi della Legge n. 241/1990 e ss.mm. in materia di procedimento amministrativo;
- b) Coordinatore: persona fisica nominata dal soggetto sub-attuatore come persona incaricata di coordinare l'organizzazione e l'attività di tutti i Punti di Facilitazione Digitale previsti nel Piano Operativo Locale e dei relativi Facilitatori, nonché i rapporti con eventuali soggetti terzi che collaborano nella realizzazione ed erogazione dei servizi di facilitazione alla cittadinanza;
- c) Enti del Terzo Settore (ETS): i soggetti indicati nell'art. 4 del CTS, iscritti nel RUNTS;
- d) Facilitatore Digitale: persona fisica nominata dal soggetto sub-attuatore come persona incaricata della gestione diretta dei servizi di un punto di facilitazione digitale e di erogazione del servizio alla cittadinanza;
- e) Intervento: "Missione 1 Componente 1 Asse 1 Misura 1.7.2 "Rete dei servizi di facilitazione Digitale" incluso nel Piano nazionale di ripresa e resilienza e assegnato dalla Regione al Soggetto Subattuatore per l'importo complessivo di Euro 227.000,00;
- f) Piano Operativo Locale: documento trasmesso dal Soggetto Sub-attuatore alla Regione, che descrive le attività progettuali identificate dal Soggetto Sub-attuatore, finalizzate al conseguimento dei target/milestone assegnati dalla Regione e da quest'ultimo approvato, comprensivo degli impegni assunti dagli ETS con la presente Convenzione;
- g) Piano Operativo Regionale: documento trasmesso dalla Regione al Dipartimento per la trasformazione digitale, che descrive le fasi delle attività progettuali necessarie ai fini dell'attuazione dell'Intervento a livello regionale;
- h) Punto di Facilitazione Digitale: centro di erogazione servizi di facilitazione dotato di almeno una sede fisica e di almeno un Facilitatore Digitale, in grado di erogare una serie di servizi minimi definiti dalla Regione;
- i) Referente di Progetto: persona fisica nominata dal soggetto sub-attuatore come persona incaricata di coordinare tutte le attività previste dal Piano Operativo Locale, di tenere i rapporti con il team di Progetto di Regione Emilia-Romagna ai fini del monitoraggio del buon andamento e la prevenzione delle criticità;
- j) Soggetto/Ente realizzatore: soggetto del Terzo Settore e/o operatore economico individuato dal soggetto sub-attuatore come Partner nella realizzazione del Progetto di propria competenza;
- k) Soggetto Sub-attuatore: Ente singolo o Capofila (l'Amministrazione procedente) a cui la Regione ha delegato l'attuazione di una parte della Misura 1.7.2 per la specifica porzione di territorio regionale.

Art. 2 - Oggetto e Finalità

L'Amministrazione procedente, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 117/2017, dal D.M. n. 72/2021 e dalla Legge Regionale n. 3/2023 volendo garantire nell'ambito del proprio territorio le attività relative all'avvio e alla gestione di Punti di Facilitazione Digitale, affida a _________l'attività di avvio e gestione dei medesimi.

Con la presente Convenzione si disciplinano i ruoli, i compiti e gli impegni delle Parti al fine del buon esito della realizzazione degli interventi in esame nell'ambito del Progetto Digitale Facile in Emilia-Romagna, nel rispetto dei tempi, delle modalità e delle condizioni previste da quest'ultimo.

L'Amministrazione procedente, in particolare, affida al Soggetto realizzatore, l'attuazione dell'intervento descritto nel Piano Operativo Locale alle condizioni di cui alla presente Convenzione e della Proposta progettuale definitiva risultante dal Tavolo di Co-progettazione.

La realizzazione degli interventi previsti in Progetto è finanziata interamente con risorse della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, nell'ambito del Misura 1.7.2. PNRR citata in premessa, nonché con gli apporti conferiti, a vario titolo, dagli ETS Partner.

In ragione delle finalità della procedura regionale "a sportello" più volte richiamata in Premessa, la presente Convenzione ed il rapporto giuridico sottostante, corrente fra questa Amministrazione e gli ETS Partner, sono da intendersi connessi e derivati rispetto al rapporto in essere fra Regione Emilia-Romagna e l'Amministrazione locale ammessa a finanziamento, con la conseguenza che il venir meno, in tutto o in parte, degli effetti giuridici di quest'ultimo determina conseguentemente il venire meno, in tutto o in parte, degli effetti giuridici del rapporto disciplinato con la presente Convenzione.

Art. 3 - Durata

La presente Convenzione avrà la durata, a partire dalla sua sottoscrizione, fino al 30 giugno 2026. Sono fatte salve solo ipotesi di rimodulazione del termine di conclusione delle attività stabilite in norme di legge o in provvedimenti emanati dalla competente Amministrazione Centrale.

La presente Convenzione e il relativo Piano Operativo Locale, come risultante dalla Proposta Progettuale Co-progettata, potranno essere modificati/integrati, nel periodo di validità, mediante atto aggiuntivo sottoscritto dalle Parti e sottoposto ai competenti Organi di Controllo, in relazione a nuove e sopravvenute esigenze connesse alla realizzazione dell'intervento di cui all'art. 2, comunque non dipendenti dalla volontà e fatto delle Parti e comunque in quanto funzionali al migliore svolgimento delle attività di interesse generale.

Art. 4 - Compiti in carico all'Amministrazione procedente

Per lo svolgimento delle suddette attività l'AP si impegna a:

- a) garantire il coordinamento e la realizzazione operativa dell'intervento per il raggiungimento dei target riferiti alla misura 1.7.2. "Rete di servizi di facilitazione digitale", secondo quanto previsto dal Piano Operativo Locale, e, in particolare, contribuire, per quanto di competenza, a conseguire il target complessivo europeo al 30 giugno 2026 di due milioni di cittadini coinvolti in iniziative di formazione;
- b) curare la predisposizione e l'attuazione delle procedure implementative del Piano Operativo Locale allegato anche attivando come Soggetti realizzatori Enti del Terzo Settore in attività di Coprogettazione ex D.Lgs. n. 117/2017, sia attraverso forme di collaborazione con soggetti terzi, nel rispetto della disciplina in materia di affidamento di contratti pubblici nell'ambito del PNRR, dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e pubblicità di cui alla L. n. 241/90;
- c) svolgere rispetto ai Soggetti realizzatori coinvolti attività di coordinamento per il corretto, efficiente ed efficace svolgimento dell'attività di attuazione di loro competenza, assumendo di fatto la responsabilità attuativa e gestionale dell'intervento;
- d) rendere tempestivamente disponibile agli Enti realizzatori ogni informazione utile all'attuazione delle azioni dell'intervento;
- e) individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa, definita nel cronoprogramma, relazionando anche la Regione sugli stessi;
- f) rispettare quanto previsto dall'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, in merito alla richiesta dei Codici Unici di Progetto, CUP, e garantirne l'indicazione su tutti gli atti amministrativo-contabili relativi all'attuazione della Misura;
- g) assicurare, a livello appropriato di attuazione, la completa tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e la tenuta di un'apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del PNRR;

- h) assicurare, a livello appropriato di attuazione, l'effettuazione dei controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale per garantire la regolarità delle procedure e delle spese proprie e degli Enti realizzatori, prima della loro rendicontazione alla Regione;
- i) fornire le informazioni necessarie per la rendicontazione delle attività, nonché quelle relative ai target definiti nel Piano Operativo Locale e tutti gli altri indicatori richiesti;
- j) adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento Finanziario (UE, Euratom) 2018/1046, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente versati e finalizzate ad evitare il rischio di doppio finanziamento degli interventi, secondo quanto disposto dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241;
- k) comunicare alla Regione le irregolarità o le frodi riscontrate a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle indicazioni fornite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- l) porre in essere tutte le azioni utili a perseguire gli obiettivi prefissati e conseguire milestone e target previsti al fine di evitare il disimpegno delle risorse da parte della Commissione;
- m) garantire l'alimentazione del sistema informatico di registrazione e conservazione di supporto alle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo delle componenti del PNRR necessari alla sorveglianza, alla valutazione, alla gestione finanziaria (Regis), mediante il caricamento diretto delle informazioni;
- n) garantire, anche da parte degli Soggetti realizzatori, il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui all'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, assicurando, in particolare che tutte le azioni di informazione e pubblicità poste in essere siano coerenti con le condizioni d'uso dei loghi e di altri materiali grafici definiti dalla Regione, dall'Amministrazione titolare degli interventi (logo PNRR e immagine coordinata) e dalla Commissione Europea (emblema dell'UE) per accompagnare l'attuazione del PNRR, incluso il riferimento al finanziamento da parte dell'Unione Europea e all'iniziativa Next Generation EU utilizzando la frase "Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU";
- o) produrre e consegnare alla Regione le relazioni sullo stato di avanzamento delle attività;
- p) garantire, a pena di sospensione o revoca del finanziamento, l'applicazione dei principi trasversali e in particolare del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (DNSH) di cui all'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e del principio del tagging clima e digitale, anche da parte dei Soggetti realizzatori;
- q) garantire l'applicazione dei principi della parità di genere, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, anche da parte dei Soggetti realizzatori;
- r) conservare tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati, secondo quanto previsto al successivo art. 6, comma 4, e renderli disponibili per le attività di controllo e di audit, inclusi quelli a comprova dell'assolvimento del DNSH e, ove pertinente, comprensiva di indicazioni tecniche specifiche per l'applicazione progettuale delle prescrizioni finalizzate al rispetto dei tagging climatici e digitali stimati;
- s) provvedere alla trasmissione di tutta la documentazione afferente al conseguimento di milestone e target, attraverso l'alimentazione del sistema informativo di monitoraggio messo a disposizione dall'Amministrazione titolare della Misura, ivi inclusa quella a comprova dell'assolvimento del DNSH e, ove pertinente in base alla Misura, fornire indicazioni tecniche specifiche per l'applicazione progettuale delle prescrizioni finalizzate al rispetto dei tagging climatici e digitali stimati;
- t) fornire su richiesta della Regione ogni informazione utile per la predisposizione della dichiarazione di affidabilità di gestione;
- u) fornire la necessaria collaborazione all'Unità di Audit per il PNRR istituita presso la Ragioneria Generale dello Stato ai sensi dell'art. 7, comma 1 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, per lo svolgimento dei compiti a questa assegnati dalla normativa vigente, nonché ai controlli e agli audit effettuati dal Servizio centrale per il PNRR, dalla Commissione Europea, dall'OLAF, dalla Corte dei Conti Europea (ECA), dalla Procura Europea (EPPO) e delle competenti Autorità Giudiziarie Nazionali ove di propria competenza, autorizzando la Commissione, l'OLAF, la Corte dei Conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1 del Regolamento Finanziario (UE; EURATOM) 1046/2018;
- v) collaborare all'adempimento di ogni altro onere o obbligo previsto dalla normativa vigente a carico della Regione;
- w) garantire la piena attuazione ai Progetti così come illustrati nel Piano Operativo Locale, assicurando l'avvio tempestivo delle attività per non incorrere in ritardi attuativi e concludere i Progetti nella forma, nei modi e nei tempi previsti, nel rispetto del relativo cronoprogramma, sottoponendo alla Regione le eventuali modifiche ai Progetti;
- x) garantire, nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto, il rispetto della normativa vigente di riferimento;

- y) rispettare, in caso di ricorso diretto ad esperti esterni all'Amministrazione, la conformità alla pertinente disciplina comunitaria e nazionale, nonché alle eventuali specifiche circolari/disciplinari che potranno essere adottati dall'Amministrazione Centrale titolare di Intervento;
- z) presentare, con cadenza almeno bimestrale, la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o i costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nonché lo stato di avanzamento degli indicatori di realizzazione associati agli interventi, in riferimento al contributo al perseguimento dei target e milestone del Piano;
- aa) partecipare alle attività di coordinamento dei Facilitatori organizzato dalla Regione all'interno del Progetto "Digitale facile in Emilia-Romagna";
- bb) impegnarsi ad utilizzare gli strumenti tecnologici a supporto della diffusione del Progetto "Digitale facile in Emilia-Romagna" e dei suoi servizi presso la popolazione che la Regione realizzerà (es. sito web dedicato al Progetto);
- cc) impegnarsi a realizzare quanto definito dal Tavolo di Coordinamento del Progetto che sarà istituito dalla Regione Emilia-Romagna nell'ambito della governance del Progetto "Digitale facile in Emilia-Romagna";
- dd) partecipare alle attività di monitoraggio e valutazione dei risultati delle policy che saranno organizzate dalla Regione Emilia-Romagna.

Art. 5 - Responsabile dell'attività ed impegni del Soggetto realizzatore/ETS

Il Responsabile della gestione del Progetto per l'ETS è

Il Responsabile della gestione del Progetto - in collaborazione con il Responsabile del Progetto dell'AP e il coordinamento della Regione Emilia-Romagna - organizza, vigila e relaziona sullo svolgimento delle attività, in relazione al rispetto del Piano Operativo Locale, alla formazione dei Facilitatori, al rispetto dei servizi minimi richiesti dalla Regione Emilia-Romagna per il Progetto, al rispetto degli obblighi di compilazione completa e costante delle piattaforme di monitoraggio previste per il Progetto, al raggiungimento del target assegnato dall'AP all'ETS per il Progetto.

Il responsabile della gestione del Progetto comunica tempestivamente all'AP ogni criticità che possa rallentare le attività del Piano Operativo Locale assegnate alla sua gestione e responsabilità.

Il responsabile della gestione del Progetto avrà particolare cura di istruire e verificare che i Facilitatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse, in modo particolare in relazione alla privacy dei soggetti facilitati e che le stesse attività vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore.

Per l'attività di facilitazione oggetto della presente convenzione l'Ente del Terzo Settore si impegna ad utilizzare esclusivamente i propri dipendenti, soci e/o volontari regolarmente iscritti che saranno comunicati nominalmente all'AP nei tempi e modi definiti, anche ai fini dell'abilitazione nominale sulle piattaforme di monitoraggio. Nel caso di selezione di nuovo personale, l'ETS si impegna al rispetto della parità di genere, alla valorizzazione dei giovani e delle persone disabili.

Tutto il personale addetto alle attività di facilitazione sarà munito, a cura dell'ETS, di un cartellino identificativo dal quale dovrà risultare il nome dell'operatore, il ruolo (dipendente, socio, volontario, etc) ed il nome dell'Ente del Terzo Settore.

Tutti i Facilitatori addetti al servizio dovranno dichiarare espressamente, attraverso la sottoscrizione di un apposito modulo, ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, che sono idonei al servizio prestato, che sono a conoscenza dei rischi connessi al tipo di attività richiesta e che si impegnano al rispetto della privacy dei soggetti facilitati di cui dovessero venire a conoscenza durante lo svolgimento dell'attività.

L'Ente del Terzo Settore si impegna affinché le attività siano rese con continuità ed efficienza rispettando i vincoli definiti dalla Regione Emilia-Romagna per il Progetto, e si impegna inoltre a evitare interruzioni del servizio, e a dare immediata comunicazione al Responsabile del Progetto presso l'AP di qualsiasi criticità possa essere causa di disservizi nei confronti della cittadinanza, anche al fine di concertare possibili soluzioni tempestive.

L'Ente del Terzo Settore si impegna a comunicare le eventuali sostituzioni dei Facilitatori.

L'AP si riserva di chiedere all'ETS la sostituzione del personale ritenuto non idoneo o inadatto, anche sotto l'aspetto di un corretto rapporto con gli utenti.

L'ETS si impegna affinché le attività oggetto della presente convenzione siano rese con continuità per i periodi concordati, nel rispetto della programmazione definita e secondo le modalità specificate nella convenzione.

Art. 6 - Obblighi dell'ETS

L'ETS è tenuto all'osservanza e all'applicazione delle norme contrattuali, regolamentali, previdenziali, assicurative e di sicurezza nei luoghi di lavoro previste dalla vigente normativa per tutto il periodo contrattuale, in quanto applicabile.

A garanzia dei rischi connessi alle attività, l'ETS ha l'obbligo di stipulare polizze di responsabilità civile valide per tutto il periodo della convenzione e adeguate a garantire la copertura dei rischi per responsabilità civile (RCO), verso terzi (RCT) e per infortunio dei volontari e/o degli utenti delle attività.

respo	JIISaDIULa	civile ((RCO)	, verso terz	ו (אנ	.i) e per i	mortumo a	ei volonic	ırı ezo deg	u utenti dette	e allivi	ld.
A t	al fine	l'ETS	ha	stipulato	in	data		idonea	polizza	assicurativa	RCO	con
				co	on m	assimale	pari a			_ e idonea ¡	polizza	RCT
con _					_ co	n massima	ale pari a _			·		
L'ETS	rispond	le, inol	tre,	in proprio	per	eventual	i incidenti	o danni	procurati	dall'uso di	strum	enti,

attrezzature e materiali inidonei messi a disposizione. L'AP è esonerato da ogni responsabilità conseguente.

Resta a completo ed esclusivo carico dell'ETS qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti dell'AP.

Art. 7 - Monitoraggio delle attività oggetto della convenzione

L'AP verifica i risultati del piano operativo locale nella parte affidata all'ETS ogni mese, anche attraverso attività di verifica congiunte da svolgersi almeno una volta ogni due mesi ai fini dell'organizzazione e dell'eventuale rilevazione di criticità e/o miglioramenti da proporre.

Il responsabile dell'ETS deve garantire che le risorse umane impiegate svolgano l'attività in stretta collaborazione con l'eventuale coordinatore delle attività individuato dall'AP, e con il responsabile del Progetto dell'AP, i quali si faranno da portavoce delle indicazioni provenienti da Regione Emilia-Romagna e/o dell'Amministrazione titolare della Misura 1.7.2 del PNRR.

L'AP è tenuta a comunicare immediatamente al Responsabile dell'ETS ogni evento che possa incidere sull'attività di collaborazione, nonché a comunicare tempestivamente all'organizzazione ogni evento che possa incidere sulla validità della presente Convenzione.

Il responsabile dell'AP vigila sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare il rispetto della formazione dei facilitatori selezionati, al rispetto dei servizi minimi richiesti da Regione Emilia-Romagna per il Progetto, al rispetto degli obblighi di compilazione completa e costante delle piattaforme di monitoraggio previste per il Progetto, nonché che i Facilitatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse, in modo particolare in relazione alla privacy dei soggetti facilitati e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore.

Art. 8 - Contributo pubblico

Nel rispetto delle regole in ordine al regime di ammissibilità e rendicontabilità delle voci di spesa, stabilite dall'Avviso regionale e dalla relativa documentazione allegata, l'Ente pubblico riconoscerà i contributi pubblici, nella misura massima prevista dagli atti della procedura indetta, con le seguenti modalità:

- a) 30% dell'importo complessivamente previsto a titolo di secondo acconto, al termine del primo anno di svolgimento delle attività previste;
- b) 30% dell'importo complessivamente previsto a titolo di secondo acconto, al termine del secondo anno di svolgimento delle attività previste;
- c) 40% dell'importo complessivamente previsto a titolo di saldo finale, allo scadere della presente Convenzione, coincidente con il termine delle attività da attuarsi.

Le tranche di pagamento sopra indicate saranno liquidate mediante accredito sul conto corrente dichiarato dall'E.T.S. utilizzando l'apposita modulistica che gli sarà fornita dall'Amministrazione, successivamente alla verifica di tutti gli adempimenti di legge previsti e la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm..

L'ETS, al fine di ottenere il riconoscimento dei contributi nella periodicità prevista dalla presente Convenzione, dovrà inviare, entro 20 giorni antecedenti la data di concessione del contributo, copia in digitale della documentazione attestante le spese sostenute per il personale facilitatore per il quale si richiede il contributo ed una relazione sintetica sulle attività svolte, sugli obiettivi raggiunti e sulle eventuali criticità riscontrate. Alla relazione delle attività svolte dovrà altresì essere allegata una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ETS ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in ordine all'ammissibilità e all'entità delle spese sostenute rispetto alle relative voci ivi indicate.

L'intera documentazione contabile inerente le attività oggetto della Convenzione, comprensiva dei documenti amministrativi originali, dovrà essere conservata dall'ETS e posta a disposizione dell'AP per eventuali ulteriori verifiche.

Art. 9 - Riduzione e revoca del contributo

L'eventuale riduzione del sostegno da parte della Commissione Europea, correlato al mancato raggiungimento di milestone e target dell'intervento oggetto della presente Convenzione, ovvero alla mancata tutela degli interessi finanziari dell'Unione Europea come indicato nell'art. 22 del Reg. (UE) 2021/241, ovvero al mancato rispetto del principio DNSH o, ove pertinenti per l'investimento, del rispetto delle prescrizioni finalizzate al rispetto dei tagging climatici e digitali stimati, può comportare la conseguente riduzione proporzionale delle risorse di cui all'art. 7, comma 1, fino alla completa revoca del contributo, come stabilito dall'art. 8, comma 5 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazione nella Legge n. 108/2021 e ss.mm..

L'ETS, ove non attenda agli obblighi imposti per legge o regolamento, ovvero violi le disposizioni di cui alla presente Convenzione, potrà essere destinataria di un provvedimento di revoca, parziale o totale, del contributo, tenendosi altresì conto della specificità del rapporto collaborativi discendente dalla sottoscrizione della presente Convenzione.

L'AP adotta il provvedimento di revoca nel rispetto dei principi in materia di giusto procedimento.

Art. 10 - Risoluzione

L'AP, tenendo comunque conto della peculiare natura giuridica del rapporto di collaborazione attivato sulla base della disciplina speciale in materia di ETS, al fine di salvaguardare il superiore interesse pubblico al conseguimento degli impegni assunti dallo Stato Italiano con l'Unione Europea in relazione al PNRR, può risolvere in ogni momento, previa diffida di almeno 15 giorni a mezzo PEC, la presente Convenzione per grave inadempienza degli impegni assunti, ovvero per:

- provata inadempienza da parte dell'ETS degli impegni previsti nei precedenti articoli;
- gravi violazioni in ordine all'esercizio delle attività oggetto della presente Convenzione, contestate e non eliminate dall'ETS entro il termine concesso, anche a seguito di diffide formali dell'AP;
- sopravvenuta decadenza dell'Accordo/Convenzione fra Regione Emilia-Romagna ed Amministrazione pubblica ammessa a finanziamento, quale atto presupposto della presente Convenzione.

La clausola risolutiva opera anche nei seguenti casi:

- in caso di perdita dei requisiti di partecipazione;
- inosservanza delle leggi in materia di Terzo Settore, di lavoro, di sicurezza sul lavoro, di tutela dell'ambiente, di previdenza e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, per quanto applicabili;
- violazione accertata degli obblighi derivanti dal D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- mancata realizzazione dell'attività di cui alla presente Convenzione;
- modifica in modo significativo e sostanziale delle attività contenute nel Progetto approvato, in assenza di condivisione con l'AP.

L'AP si riserva, in qualsiasi momento, di disporre la cessazione degli interventi e delle attività, sempre a fronte di sopravvenute disposizioni regionali, nazionali o europee o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse. All'ETS non verrà riconosciuto alcunché a titolo di indennizzo o risarcimento.

Art. 11 - Divieto di cessione

È vietato cedere anche parzialmente la presente Convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate all'AP. Non sono considerate cessioni, ai fini della presente Convenzione, le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nella Convenzione in essere con l'AP. L'esecuzione della Convenzione, anche parzialmente, ad opera di terzi dovrà essere autorizzata dall'AP.

Art. 12 - Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali contenuti nella presente Convenzione viene effettuato nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio Europeo n. 2016/679 (di seguito, anche "GDPR"), dal D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 (Codice Privacy) e successive modifiche e integrazioni. L'ETS si impegna a mantenere segrete tutte le informazioni e i dati di cui venga a conoscenza nel corso della prestazione e a non effettuare alcun utilizzo non autorizzato di tali informazioni e dati.

Art. 13 - Codice di Comportamento

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", l'ETS e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori, a qualsiasi titolo e

compatibilmente con il ruolo e l'attività svolta, osserveranno, pena la risoluzione della Convenzione, gli obblighi di condotta previsti dal sopracitato Codice per quanto compatibili. L'AP, verificata l'eventuale violazione, procederà contestando per iscritto l'accaduto all'ETS, assegnando un termine non superiore a 15 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate e/o risultassero non accoglibili, l'AP procederà alla risoluzione della Convenzione, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 14 - Registrazione

La registrazione della presente Convezione avviene in caso di uso. Si applica la vigente disciplina.

Art. 15 - Controversie

Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le Parti sarà rimessa alla giurisdizione del Giudice Competente. Foro competente è il Foro di Reggio Emilia.

Art. 16 - Rinvii normativi

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si applicano le norme del CTS, del Codice Civile e le altre disposizioni legislative nazionali e regionali che regolano la materia.

Letto, approvato e sottoscritto dalle Parti
Luogo, data
Per l'Amministrazione Procedente
Per l'ETS

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

AI SENSI DELL'ART 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016

Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, il Comune di Reggio Emilia, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, è tenuto a fornirLe informazioni in merito all'utilizzo dei Suoi dati personali.

Titolare del trattamento dei dati personali

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il Comune di Reggio Emilia, con sede a Reggio Emilia, Piazza Prampolini n. 1, Cap 42121, Tel. 0522/456111, indirizzo mail privacy@comune.re.it, indirizzo PEC comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it.

Responsabile della protezione dei dati personali

Il Responsabile della protezione dei dati personali del Comune di Reggio Emilia ha sede a Reggio Emilia, Piazza Prampolini n. 1, Cap 42121, Tel. 0522/456111, indirizzo mail dpo@comune.re.it.

Responsabili del trattamento

Il Comune di Reggio Emilia potrà avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui è titolare nominandoli responsabili del trattamento. Conformemente a quanto stabilito dall'art. 28 del Regolamento Europeo 679/2016 con tali soggetti il Comune sottoscriverà contratti che vincoleranno i responsabili del trattamento per le attività inerenti il trattamento dei dati personali.

Per il trattamento in oggetto il Comune di Reggio Emilia non ha nominato responsabili del trattamento.

Soggetti autorizzati al trattamento

I Suoi dati personali saranno trattati da personale del Comune di Reggio Emilia previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui siano state impartite idonee istruzioni in ordine alle finalità e alle modalità di trattamento dei dati in base alla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Finalità del trattamento

I Suoi dati personali saranno trattati per le seguenti finalità: procedura amministrativa e contabile seguente alla sottoscrizione della Convenzione tra E.A.P. e l'Amministrazione procedente per la regolamentazione dei reciproci rapporti, come descritti nella Convenzione stessa.

Base giuridica del trattamento

Il trattamento dei Suoi dati personali verrà effettuato dal Comune di Reggio Emilia per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri. I Suoi dati personali saranno trattati dal Comune di Reggio Emilia esclusivamente per le finalità che rientreranno nei compiti istituzionali dell'Amministrazione e per adempiere ad eventuali obblighi di legge, regolamentari o contrattuali.

Per il trattamento in oggetto è prevista l'espressione del consenso.

Destinatari dei dati personali

I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione.

Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I Suoi dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea, salvo i casi previsti da specifici obblighi normativi.

Periodo di conservazione

I Suoi dati saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornirà di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risulteranno eccedenti o non pertinenti o non indispensabili, verranno cancellati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contengano.

I Suoi diritti

Nella Sua qualità di interessato, Lei avrà diritto: di accesso ai dati personali; di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che La riguardino; di opporsi al trattamento; di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Per l'esercizio dei diritti di cui sopra potrà contattare:

- il Titolare del trattamento dei dati Comune di Reggio Emilia, con sede a Reggio Emilia, Piazza Prampolini n. 1, Cap 42121, Tel. 0522/456111, mail privacy@comune.re.it PEC comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it
- il Responsabile della protezione dei dati personali del Comune di Reggio Emilia con sede a Reggio Emilia, Piazza Prampolini n. 1, Cap 42121, indirizzo mail dpo@comune.re.it .

Conferimento dei dati

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità indicate. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di procedere all'eventuale affidamento.